

ORIGINALE



3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. **3081/21** Ruolo
Generale promossa

DA:

██████████ MARCO nato il ██████████ a Francavilla
Angitola con avv. Andrea Ruocco
- attore

Contro

Carifin Italia spa in liquidazione - avv. ██████████
██████████
- convenuto

CONCLUSIONI

Come in atti.

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c., come
rinnovellato dalla L.69/09.

Va solo detto che non si deve disporre la CTU nel caso
dedotto seguendo la giurisprudenza di Cassazione che
le vieta nel caso siano dedotte per esplorare eventuali

SENT. N.

2208/21

CR. N°5612/21

R.G. N.

3081/21

Rep. 1757/21

Spedita:

7/6/2021

Manda depositata il

GIUGNO 2021

Depositata il:

06/06/2021

OGGETTO:

pagamento somma

!

14 GIU. 2021

Pubblicato

21 GIU. 2021

processuale. Ciò non significa, peraltro, che il principio di non contestazione debba avere solo un sostrato formale (o formalistico), in quanto è necessario che la presunzione di non contestazione corrisponda ad un concreto atteggiamento della parte e, dunque, all'assenza di contrasto tra l'allegazione in fatto di una parte e le allegazioni dell'altra. Tribunale Mondovì 12 marzo 2010, cit.

Con l'integrazione dell'art.115, comma 1 c.p.c. avvenuto con la novella L.69/09 - il legislatore della riforma ha disposto che il giudice dovrà fondare la propria decisione anche sui "**fatti non specificamente contestati** dalla parte costituita". E' stato dunque statuito quanto già – peraltro – in giurisprudenza era noto come "principio di non contestazione". Infatti, già in precedenza, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si era orientata favorevolmente all'applicazione del citato principio, il quale esclude le contestazioni **generiche e non circostanziate**.

Non vanno – invece – riconosciuti gli interessi legali stante il dettato dell'art.2033 c.c. in assenza di prova alcuna di malafede.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM recante le tariffe forensi approvate.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG **3081/'21**,

- Condanna il convenuto a pagare euro 1568,44
- Condanna il convenuto contumace a pagare all'attore le spese legali quantificate in euro 600,